



Regolamento per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti/irregolarità

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|------------|
| DATA DI PRIMA EMISSIONE: | 25.01.2021 | DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: | 25.01.2021 |
| | | FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO: | |
| PROPOSTO DA: | Paolo Posadinu (RPCT) |  | |
| VERIFICATO DA: | Organismo di Vigilanza |  | |
| APPROVATO DA: | Gavino Sini (AU) |  | |



SOMMARIO

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE | 3 |
| ARTICOLO 3 - SEGNALAZIONE ANONIMA | 4 |
| ARTICOLO 4 - RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE..... | 4 |
| ARTICOLO 5 - MODALITÀ E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICEZIONE..... | 6 |
| a) Segnalazione attraverso piattaforme informatiche | 6 |
| b) Segnalazione tramite posta elettronica | 6 |
| c) Segnalazione attraverso il servizio postale..... | 6 |
| ARTICOLO 6 - FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL RPCT.. | 7 |
| ARTICOLO 7 - VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI..... | 7 |
| ARTICOLO 8 - TUTELA DEL SEGNALANTE..... | 8 |
| ARTICOLO 9 - NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE..... | 9 |
| ARTICOLO 10 - CONSERVAZIONE DI DATI E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA..... | 9 |
| ARTICOLO 11 - ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING | 9 |
| ARTICOLO 12 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE | 9 |
| ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE..... | 9 |
| ARTICOLO 14 – STORICO DELLE REVISIONI | 10 |



PREMESSA

Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare Porto Conte Ricerche, nonché la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato ad opera della l. n. 179/2017), che regolava la tutela del Whistleblower nella PA. Tale legge ha esteso la tutela, prima riconosciuta ai soli dipendenti pubblici, anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, degli enti pubblici economici, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle loro imprese fornitrici di lavori, servizi e/o forniture.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il segnalante (Whistleblower) è colui che, nell'interesse dell'integrità dell'organizzazione di appartenenza o di quella con la quale ha un diverso rapporto contrattuale, anche indiretto, o nei confronti della quale è comunque portatore di un interesse (stakeholder), segnala i fatti di cui al seguente articolo.
2. Il presente regolamento si applica alle segnalazioni effettuate da:
 - a) i dipendenti, borsisti e stagisti di Porto Conte Ricerche, in qualunque forma contrattuale, che in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
 - b) i collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, di Porto Conte Ricerche;
 - c) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e/o forniture in rapporto con Porto Conte Ricerche.
3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dal presente Regolamento in materia di segnalazioni anonime.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

1. L'oggetto della segnalazione non deve essere necessariamente limitato a situazioni di rilevanza penale, ma può comprendere anche condotte di corruzione in senso ampio (*maladministration*) che integrano l'uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli che ne hanno determinato l'attribuzione (illeciti, irregolarità, disfunzioni, disservizi, malcostume, atti di cattiva gestione, anche sotto forma di colpevole inerzia).
2. Particolarmente rilevanti sono le segnalazioni riguardanti la violazione dei precetti contenuti nel codice etico e di comportamento, dei protocolli comportamentali contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) adottati dalla Società, nonché delle norme interne attuative degli stessi (regolamenti, procedure, istruzioni operative etc.).
3. Le condotte illecite segnalate, inoltre, possono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ma anche quelle di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento di altre attività svolte nell'ambito dell'organizzazione, o apprese nel corso del rapporto con l'organizzazione medesima, ovvero in modo casuale o occasionale.
4. Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.
5. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita.



6. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni poco circostanziate fondate su meri sospetti o voci. Le tutele di cui alla L. 179/2017 non si applicano, infatti, alle segnalazioni effettuate con colpa grave (senza l'utilizzo della diligenza minima nella valutazione di possibile fondatezza) o che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.), per le quali sono fatte salve eventuali responsabilità.

7. La segnalazione deve:

- contenere l'indicazione del fatto e/o del comportamento illecito segnalato;
- indicare circostanze di tempo e luogo;
- indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l'ammontare dell'eventuale danno economico subito;
- indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione, anche se tale indicazione NON costituisce elemento indefettibile per la presa in carico della segnalazione.

8. Qualora il segnalante, in base all'attività svolta, dovesse rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale procedibile d'ufficio, questi ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p. e dagli artt. 361e 362 del codice penale.

9. Le segnalazioni di cui sopra non sostituiscono infatti la denuncia obbligatoria all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

ARTICOLO 3 - SEGNALAZIONE ANONIMA

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Porto Conte Ricerche ha l'obbligo di prendere in considerazione e gestire, secondo le disposizioni del presente regolamento, anche le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, ovvero tali da consentire allo stesso le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.

3. La segnalazione anonima è, in ogni caso, oggetto di esame preliminare, in via congiunta, da parte del RPCT e dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

4. In esito all'esame di cui al comma 3°, la segnalazione anonima è gestita dal RPCT, dall'Organismo di Vigilanza, ovvero congiuntamente, in base alle rispettive competenze e all'oggetto della segnalazione.

ARTICOLO 4 - RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 179/2017, si conferma che

- a. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.;
- b. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- c. nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa



dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

2. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e segg. della L. 241/1990 e a quello generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013.

3. Il procedimento di gestione della segnalazione deve in ogni caso garantire la riservatezza, anche sul fatto oggetto della segnalazione, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, fino alla sua chiusura.

4. Tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella gestione della segnalazione, sono soggetti al medesimo obbligo di riservatezza.

5. Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione, il sistema di gestione della segnalazione deve:

- consentire la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale;
- separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- consentire l'accesso dell'istruttore all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del custode dell'identità dal segnalante;
- consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante;
- tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria svolta dall'amministrazione;
- consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- consentire la piena fruibilità della documentazione custodita, ad es. al fine di evitare il download o la stampa di essa.

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a:

- modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico);
- politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);
- tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti).

6. Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti ai quali è garantita la riservatezza dei dati identificativi.



ARTICOLO 5 - MODALITÀ E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICEZIONE

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., deve essere indirizzata al RPCT, utilizzando alternativamente le seguenti modalità:

a) Segnalazione attraverso piattaforme informatiche

- WistleBlowingPA, all'indirizzo: <https://portocontericerche.whistleblowing.it/#/>

- ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> .

Entrambe garantiscono la riservatezza attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della segnalazione, di conoscere l'identità del segnalante.

Il segnalante, dopo essersi accreditato sulle piattaforme e aver compilato e inviato l'apposito modulo, riceve dal sistema un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

b) Segnalazione tramite posta elettronica

Il segnalante dovrà scaricare il modulo 1 reperibile nella sezione Società trasparente del sito aziendale di Porto Conte Ricerche. Dopo aver compilato il modulo il segnalante dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta all'indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@portocontericerche.it il cui accesso è consentito esclusivamente all'RPCT e all'OdV.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT il segnalante provvederà ad inviare la comunicazione dalla propria casella di posta elettronica all'OdV, all'indirizzo odv@portocontericerche.it, il cui accesso è consentito esclusivamente all'OdV

c) Segnalazione attraverso il servizio postale

c.1 - Con modulo:

- 1) che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro;
- 2) che è destinato alle segnalazioni anonime.

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo attraverso il servizio postale con doppia busta chiusa indirizzata presso la sede della Società all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione, all'Organismo di Vigilanza, con la dicitura "RISERVATA PERSONALE", con indicazione dei propri dati identificativi e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa (modulo 1) nel caso di segnalazione nominativa o riservata, priva dei dati identificativi (modulo 2) nel caso di segnalazione anonima.

c.2 – Senza modulo

le segnalazioni sprovviste dell'apposito modulo pervenute tramite il servizio postale e inoltrate su un foglio manoscritto, verranno ugualmente gestite, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nei moduli 1 e 2.

2. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'A.N.AC. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it.

3. Le segnalazioni Wistleblowing di cui sopra, ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, trasmesse a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare.



ARTICOLO 6 - FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL RPCT

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- c) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Il RPCT svolge la propria attività di verifica in maniera tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e - laddove possibile - l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

3. Le strutture di Porto Conte Ricerche interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

4. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

5. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

6. In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

7. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare del RPCT, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il medesimo RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione all'Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche e al segnalante.

8. La fase di valutazione preliminare deve concludersi, di norma, entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

ARTICOLO 7 - VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

1. Nel caso in cui, a seguito di acquisizione dei necessari elementi istruttori, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT dovrà inoltrare, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la segnalazione ad uno o più dei seguenti soggetti:

7.1.a. al responsabile del settore in cui si è verificato il fatto:

- per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori;
- laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune azioni correttive;

7.1.b. al Responsabile del Settore Amministrativo per eventuali profili di responsabilità disciplinare;



7.1.c all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, nei soli casi in cui i fatti oggetto di segnalazione appaiano rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, e/o comunque possano essere ricondotti a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Porto Conte Ricerche;

7.1.d. all'Amministratore Unico della Società:

- per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori;
- nel caso in cui la segnalazione riguardi un responsabile di settore, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune azioni correttive;
- qualora si rilevino profili di responsabilità per i quali sia obbligatorio presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria, ovvero obbligatorio, o ritenuto necessario o opportuno, trasmettere la notizia alla Corte dei conti o ad altra Autorità;

7.1.e. all'A.N.A.C., laddove non siano state attivate tempestivamente adeguate misure di gestione della segnalazione, e nel caso in cui quest'ultima, non sia stata già indirizzata direttamente all'Autorità.

2. I soggetti interni alla Società adottano i provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni dall'inoltro della segnalazione.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Sardegna Ricerche, il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno precedente.

ARTICOLO 8 - TUTELA DEL SEGNALANTE

1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 179/2017 è vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti dei segnalanti di cui all'art. 1 del presente regolamento, ivi compresi collaboratori, consulenti, fornitori e loro dipendenti o collaboratori, eventuali destinatari o beneficiari dei servizi offerti, stakeholder in genere. In particolare, il dipendente non può essere sottoposto a:

- procedimento disciplinare;
- demansionamento;
- licenziamento;
- trasferimento;
- altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

2. L'adozione di tali misure si presume effettuata con intento ritorsivo o discriminatorio ed è in ogni caso comunicata all'ANAC.

3. Alla Società spetterà dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, non sono discriminatorie o ritorsive, essendo motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.

5. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

6. Le tutele del segnalante di cui al presente regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



ARTICOLO 9 - NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta con le stesse modalità utilizzate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

ARTICOLO 10 - CONSERVAZIONE DI DATI E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA

1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Porto Conte Ricerche individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

ARTICOLO 11 - ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. Il RPCT, anche con l'eventuale gruppo di supporto, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:
 - a) identificare le aree di criticità di Porto Conte Ricerche sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
 - b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di "maladministration" secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

ARTICOLO 12 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l'Organismo di vigilanza devono portare avanti iniziative di sensibilizzazione sull'istituto attraverso:

- divulgazione a tutto il personale delle finalità dell'istituto e delle modalità del suo utilizzo;
- percorsi formativi in materia di integrità, con specifico riferimento alla tutela del dipendente che segnala illeciti.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione del sito internet della Società.



ARTICOLO 14 – STORICO DELLE REVISIONI

| Revisione NUMERO | Data | Descrizione | Richiedente |
|---------------------|------------|-----------------|----------------|
| 00 | 25/01/2021 | Prima Emissione | Paolo Posadinu |

Allegati

MODULO 1: Segnalazione con dati identificativi disgiunti

MODULO 2: Segnalazione senza dati identificativi



Modulo 1 per la segnalazione illeciti con dati identificativi disgiunti

CAMPO A – Dati del segnalante

| | |
|---|--|
| Nome del segnalante | |
| Cognome del segnalante | |
| Codice Fiscale | |
| Incarico (Ruolo) di servizio attuale | |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale | |
| Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato se diverso da quello attuale | |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto se diverso da quello attuale | |
| Telefono | |
| Email | |

Campo B – Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

CAMPO C – Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

| | |
|--|--|
| Data/Periodo in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica. Possono essere inseriti più nomi) | |
| Eventuali soggetti privati coinvolti | |
| Eventuali imprese coinvolte | |
| Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti) | |

[Handwritten signature]

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Altro

Trasmettere, oltre al presente modulo, la copia di un documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa, e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Data della segnalazione

Firma del segnalante





MODULO 2 per la segnalazione illeciti senza dati identificativi

CAMPO A –

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |

CAMPO B - Dati e informazioni Segnalazione condotta illecita

| | |
|---|--|
| Data/Periodo in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica. Possono essere inseriti più nomi) | |
| Eventuali soggetti privati coinvolti | |
| Eventuali imprese coinvolte | |
| Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti) | |



Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Altro

Data della segnalazione

